## TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO UFFICIO AFFARI CONCORSUALI

Il Giudice Delegato, Chiara D'Alfonso

vista la istanza presentata del assistito dall'avv. Menna con la quale si chiede di ricomprendere tra i debiti oggetto di liquidazione del patrimonio quello portato dal DI emesso in data 29 agosto 2022, atteso che trattasi di debito su mutuo chirografario acceso nel 2011;

che la domanda per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio chiede che il ricorrente alleghi elenco dei creditori e questi ha rappresentato con la istanza di aver creduto non essere debitore della BCC SANGRO TEATINA, assumendo l'accordo di accollo concluso con liberatorio del debito;

che, invero, la BCC ha inteso correttamente l'accollo non liberatorio, richiedendo il pagamento al

che il credito portato dal titolo è di natura chirografaria e verrebbe ad estendersi al credito la previsione di soddisfazione di cui alla proposta;

i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità della domanda e del decreto di apertura della liquidazione (con eventuale annotazione nel registro delle imprese e trascrizione) prevista dal 2° comma dell'art. 14-quinquies non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione (art. 14-duodecies, 1° comma) e vengono ad essere soddisfatti secondo le percentuali indicate;

che, richiesto di fornire chiarimenti, il Gestore ha chiarito che lo stato passivo conta creditori privilegiati per € 716.875,27 e chirografari per € 375.606,00 e il piano prevede versamenti mensili per complessivi € 32.500,00 destinato al soddisfacimento delle sole spese di procedura e privilegio 2751 bis n. 1 per 38.919,60 ammesso.

che, pertanto, la percentuale di soddisfazione del creditori chirografari è dello 0%;

considerate le difese della BCC per l'udienza fissata del 24 novembre 2022 e che all'epoca della omologazione del piano di liquidazione la dichiarazione del gestore rispetto ad atti dismissivi del patrimonio nei 5 anni anteriori aveva formato oggetto di esame da parte del GD che, con provvedimento del 13 aprile 2021 ha dichiarato aperta la liquidazione del patrimonio e che l'atto oggetto di contestazione è stato stipulato oltre i termini prescrizionali ex art 2901 c.c.

## PQM

- 1) INTEGRA il piano di liquidazione del patrimonio ammesso con decreto del 13 aprile 2021 ricomprendendo il debito della BCC SANGRO TEATINA per l'importo di €.119.058,46, oltre agli interessi legali come da domanda, oltre alle spese di procedimento, liquidate in €. 2.135,00 per onorari ed €. 406,50 per esborsi, oltre accessori come per legge di cui al DI 298/222 Tribunale di Lanciano;
- 2) CONFERMA e, per il debito oggetto di integrazione, DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione del suo patrimonio, nei termini come integrati;
- 3) CONFERMA e, per il debito oggetto di integrazione, NOMINA il dott. NICOLA BOMBA quale Liquidatore;

- 4) DISPONE che dal momento della dichiarazione di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori aventi titolo a causa anteriori e in particolare:
- 5) DISPONE che della domanda di integrazione e del presente decreto venga data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Lanciano a cura del Liquidatore, dietro richiesta alla Cancelleria, e nei pubblici registri;
- 6) FISSA il limite di disponibilità che occorre al mantenimento del suo nucleo familiare in € 1000,00 con diritto alla apprensione della ulteriore somma mensilmente percepita per le esigenze di soddisfazione dei credioti.

Si comunichi all'istante e al Liquidatore dott. NICOLA BOMBA

Lanciano, 18/12/2023

Il Giudice delegato

Dott.ssa Chiara

D'Alfonso